



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

## \*\*\* DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE \*\*\*

Numero 6

Del 29-03-2016

**Oggetto: REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

<b>GIULIANI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>Antonelli Filippo</b>	<b>P</b>
<b>Del Rocino Graziano</b>	<b>P</b>	<b>Leone Vincenzo</b>	<b>P</b>
<b>Trignani Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Appicciutoli Graziano</b>	<b>A</b>
<b>Mazzocca Sabina</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti 6 e assenti 1

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor GIULIANI ALBERTO in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Candelori Fabiola.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del servizio interessato  
[ ] Lancianese [ ] Lupinetti [ ] Leone

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dei servizi finanziari  
(Rag. Nicolino Lancianese)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**DATO ATTO** che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

**RICHIAMATI** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**EVIDENZIATO** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**ATTESO**, in particolare, che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) e la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 hanno modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);

- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014, 2015, 2016 e 2017 i comuni possono adottare i coefficienti Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**RICHIAMATO** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dell'8/04/2014 con la quale si è provveduto a designare, ai sensi dell'articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il Sig. Lancianese Nicolino, nato ad Elice il 06.03.1953, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella Cat. D), profilo professionale Responsabile area finanziaria, quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.09.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento per l'applicazione della TARI decorrente dal 01.01.2014;

**RAVVISATA** la opportunità di apportare a detto regolamento alcune modifiche riguardanti:

- la precisazione della superficie minima tassabile (art. 7);
- l'applicabilità anche per gli anni 2016 e 2017 delle disposizioni di cui all'art.1 comma 652 legge 147/2013 per la determinazione delle tariffe utenze domestiche e non domestiche (art. 13 e 15);
- la precisazione dei soggetti destinatari della riduzione del 50% quali portatori di handicap nonché dell'ambito di applicazione delle riduzioni/agevolazioni (art. 19);
- la modifica della data di scadenza delle singole rate (art. 24);
- la modifica dell'importo minimo annuo assoggettabile alla TARI (art. 26);

**VISTO** lo schema di Regolamento rettificato predisposto dal competente ufficio comunale;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI:**

- Il DM del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- il DM del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 7/03/2016) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**RICHIAMATO**, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**VISTI** i pareri dei competenti uffici innanzi riportati;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di approvare le variazioni al "*Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 32 articoli, approvato con deliberazione consigliere n. 19 del 02.09.2014 nel modo seguente:
  - **art.7, comma 4:** *Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (il dato catastale da prendere in considerazione è quello della superficie totale, escluse le aree scoperte pertinenziali e le altre indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013).*

- **art.13, comma 3:** *Per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013, come modificato dalla Legge n. 208/2015, in sede di predisposizione delle tariffe può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;*
  - **art. 15 comma 5:** *Per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013, come modificato dalla Legge n. 208/2015, in sede di predisposizione delle tariffe può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;*
  - **art.19, comma 1 lett. f:** *Utenze domestiche nelle quali si registra la presenza di portatori di handicap grave con invalidità pari al 100%: riduzione del 50%;*
  - **art. 19 comma 3:** *Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria; in caso di denunce di variazione pervenute all'Ente successivamente all'avvenuta approvazione della lista di carico, per l'anno di riferimento, le riduzioni/agevolazioni richieste sono applicate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;*
  - **art.24 comma 3:** *Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate: 1° rata 30 aprile - 2° rata 30 giugno - 3° rata 31 agosto - 4° rata 31 ottobre;*
  - **art.26 comma 1:** *Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.*
  - **art. 26 comma 2:** *Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;*
- 2) di dare atto che, le citate variazioni il regolamento, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
  - 3) di allegare al presente provvedimento il regolamento approvato con deliberazione n.19 del 02.09.2014 e rettificato in alcuni suoi articoli con il presente atto;
  - 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
  - 5) di pubblicare il presente regolamento:
    - ♦ sul sito internet del Comune, sezione "Accesso civico".
    - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
  - 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

**Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese da n. 6 consiglieri presenti e votanti;**

**DELIBERA**

**di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(Alberto Giuliani)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Fabiola Candelori)

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

**IL RAGIONIERE**

Castilenti, li **14 APR. 2016**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – [www.comunedicastilenti.gov.it](http://www.comunedicastilenti.gov.it) – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Castilenti, li

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – [www.comunedicastilenti.gov.it](http://www.comunedicastilenti.gov.it) – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal            al            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 134  
DEL D. LGS. 267/2000.**

li **14 APR. 2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Fabiola Candelori)